

COMUNE DI BRONTE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 29-06-2021

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:55 e seguenti, presso la Pinacoteca di Bronte.

Alla sessione D'urgenza di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CALANNA GRAZIANO	A	CASTIGLIONE CARLO MARIA	P
CATANIA ALDO	P	LIUZZO CHETTI	A
CASTIGLIONE MASSIMO GIUSEPPE	P	SANFILIPPO VINCENZO	P
CASTIGLIONE MARIA CRISTINA	A	DE LUCA MARIA	A
LONGHITANO SAMANTA	A	LUCA GIANCARLO CARMELO	P
SAPORITO VALENTINA ADELE	A	CUZZUMBO THOMAS	P
CALAMUCCI SALVATORE	P	SAITTA NUNZIO	P
CASTIGLIONE NUNZIO	P	RUFFINO GIUSEPPE	A

Presenti n. 9 Assenti n. 7.

Presiede CATANIA ALDO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



Il Presidente introduce il II punto all'O.d.g. avente ad Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto deliberativo

Il Presidente dà la parola al dr. Caraci

Il dr. Caraci: "Lo scorso anno abbiamo approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 28 luglio 2020 il Regolamento sulla disciplina della TARI. Quest'anno siamo costretti a proporre un nuovo Regolamento che disciplina la materia perché in attuazione di normative comunitarie..., il D.lgs 116 del 3 settembre 2020 ha modificato integralmente la disciplina della materia in termini di rifiuti. Le modifiche sostanziali sono 4; la prima..., è modificata la definizione e la classificazione dei rifiuti contenuti nell'art.183 del D-lgs 152 del 2006. La seconda modifica..., è soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Nel precedente Regolamento avevamo un allegato dove c'erano i rifiuti che si potevano assimilare. La terza novità è la facoltà per l'utenza non domestica di optare per operatori diversi dal gestore pubblico. La quarta novità riguarda un..., cioè, quando le utenze non domestiche decidono di restare nel settore pubblico, però possono avviare anche parzialmente il recupero di alcuni rifiuti urbani..., quindi tramite ricorso al mercato, avranno diritto alla riduzione della quota variabile. Per quanto concerne il Regolamento è composto da 41 articoli... Viene data lettura degli articoli del Regolamento.Per quanto riguarda gli articoli dove ci sono le maggiori novità..., ho detto l'art. 7..., siccome non abbiamo un sistema di tassazione a mq, praticamente quelli rimangono fuori, non vengono tassati i rifiuti speciali della lavorazione e dell'agricoltura..., quindi questi mq dove si producono questo tipo di rifiuti vanno fuori dalla tassazione. Nel caso di oggettiva difficoltà di misurazione di questi mq, si procede ad un rimborso forfettario, cioè ad una riduzione forfettaria del 50%. Continua la lettura degli articoli. Tutti gli altri articoli ricalcano il precedente Regolamento. Il parere del Collegio Revisori dei Conti è favorevole ed è allegato alla delibera. Viene data lettura del parere del Collegio Revisori dei Conti."

Alle ore 20,58, entrano in aula i Consiglieri Liuzzo Chetti, Longhitano Samanta, Castiglione Cristina (Consiglieri presenti 12).

Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, Leanza Antonio.

Il vice Sindaco: "Su questo d.lgs, che non è altro, come ha detto il dr. Caraci, che il recepimento della direttiva europea sull'economia circolare che è recepita con il D.lgs 116 del 2020..., ci sono state delle perplessità e dei dubbi da parte dell'ANCI e dell'IFEL per quanto riguarda le riforme e le modifiche che apporta il D.lgs 116 con riferimento a questa bipolarizzazione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali..., non c'è più la definizione di rifiuti assimilati..., e per quanto riguarda la possibilità che viene data alle utenze non domestiche di rivolgersi al mercato purché dimostrino appunto che loro si sono avvalsi di soggetti specializzati per il recupero dei rifiuti e che attestino appunto un attestazione da parte dei soggetti che poi avviano a recupero questi rifiuti. Su queste due riforme, come dicevo, sono sorti dei dubbi per quanto riguarda l'impatto sul gettito del prelievo dei rifiuti e quindi sulla TARI..., ovviamente anche sull'organizzazione del servizio e gestione dei rifiuti urbani. I dubbi che hanno avuto i Comuni attraverso l'ANCI erano su due aspetti; il primo è sul mantenimento della quota fissa TARI su tutte le utenze ed il secondo dubbio su cui hanno richiesto un chiarimento al Ministero dell'ambiente

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 29-06-2021



era quella sulla precisazione dei locali dove si producono i rifiuti urbani per tutte quelle categorie di utenze ed in particolare per la categoria 20 che sono categorie industriali. Ora, successivamente a questa richiesta da parte dell'ANCI è intervenuto un chiarimento da parte del Ministero della transizione ecologica, il chiarimento 27259 del 12 aprile 2021, che ha chiarito una serie di cose. Allora, per quanto riguarda la facoltà di potersi rivolgere al mercato per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e conferiscono al di fuori del servizio comunale, purché appunto devono dimostrare, per quest'anno il 31 maggio, per il prossimo anno la scadenza è il 30 giugno, di avere avviato a recupero questi rifiuti e con attestazione, chiarisce il Ministero che comunque sono tenuti a pagare la parte fissa..., e quindi la parte fissa di quella parte di servizio che è legata allo spazzamento oppure al recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio, questa è più che altro la parte fissa, sono tenuti..., devono corrispondere della tariffa. È quindi un aspetto importante per quanto riguarda l'impatto sulla TARI. Ma per quanto riguarda invece le attività industriali, che non sono contemplate nell'elenco dell'allegato L quinques..., non ci sono attività industriali, quindi è assodato che le attività industriali producono rifiuti speciali..., e quindi chi produce rifiuti speciali si deve gioco forza rivolgere al mercato. Anche qui, per le attività industriali, chiarisce questa nota del Ministero dell'ambiente, che leggo testualmente... Viene data lettura della nota del Ministero dell'ambiente.Lo stesso vale, ad esempio nel nostro territorio, dove sono prevalenti che sono quelli artigianali..., vale la stessa cosa che per le attività industriali. Quindi, in base a questo chiarimento che ha fatto il Ministero è chiaro che bisogna vedere l'impatto nel corso del tempo, io penso a tutto il 2021, ma anche il 2022, è chiaro che anche se scelgono di rivolgersi fuori rispetto al servizio pubblico, e rivolgersi quindi al mercato, visto che sono tenuti al pagamento della quota fissa, comunque, e per la parte variabile soltanto dei locali che sono fuori da quelle delle attività produttiva, sembrerebbe che ci sia meno impatto per quanto riguarda la corresponsione della tariffa TARI. Un ultima cosa, e ne approfitto visto che si parla della TARI, visto che c'è tutto un capitolo sulla scontistica e sulle agevolazioni noi nel prossimo bilancio abbiamo previsto..., i due argomenti sono molto uniti tra di loro, abbiamo previsto l'applicazione di una serie di agevolazioni, che sono previste dal D.M. 73, e sono in tutto 348 mila euro. Già con il bilancio che verrà approvato a giorni sono previsti 107 mila euro che riducono la quota della TARI per il 2021 per le attività non domestiche e naturalmente solo a quelle che hanno avuto o la chiusura generale a causa della pandemia, oppure la sospensione dell'attività..., facendo riferimento al DPCM del novembre scorso ed ai successivi che sono state emanate. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche applicheremo delle agevolazioni, sotto forma di voucher, di 241 mila euro. Questo naturalmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, sono fondi del 2020 e quindi deve essere approvato il bilancio consuntivo per essere sbloccati; queste 241 mila euro sono degli aiuti in base al DM 73, che vanno alle utenze domestiche per supportare il pagamento delle utenze, delle utenze gestite dal Comune, quindi l'acqua e i rifiuti. Sono sotto forma di voucher..., presuppone questo che deve essere fatto un avviso rivolto a quei soggetti che hanno avuto, a seguito della crisi pandemica, un impatto sul loro reddito..., quindi se sono stati in cassa integrazione o disoccupazione, ed applicheremo anche lì questa scoutistica. Un altra agevolazione, che quest'anno porteremo in attuazione, è quella dell'eco bonus, cioè la possibilità di conferire i rifiuti direttamente presso l'isola ecologica o centro di raccolta. Abbiamo previsto 5 mila euro che dà la possibilità a quelli che hanno superato la franchigia di 250 punti in base al Regolamento di conferimento al CCR..., prevediamo finalmente di attuare sulla prossima bolletta che sarà emanata a fine anno questa scoutistica. Naturalmente non faccio nomi ma faccio qualche esempio; qua abbiamo tutto l'elaborato che ci ha dato il CED e la Caruter..., faccio un



esempio anche un po' per incentivare noi Consiglieri a portare all'isola ecologica; chi ha raccolto ecopunti per 1285 euro, in base al fondo che abbiamo previsto di 5000 euro, che volendo può essere rimpinguato, il primo della graduatoria, non faccio nomi per la privacy, avrà sulla bolletta TARI 92 euro di sconto. Chi ad esempio ha accumulato 1100 punti avrà 80 euro di sconto..., ho detto prima che c'è una franchigia di 250 punti..., chi ha superato questa franchigia di 250 punti avrà uno sconto di circa 18 euro. Questo per incentivare a portare i rifiuti differenziabili presso l'isola ecologica perché si può ottenere della scoutistica sulla bolletta TARI."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Saitta Nunzio.

Il Consigliere Saitta: "la Commissione si è riunita, ha dato una lettura al Regolamento ed abbiamo visto che non è un mero adempimento perché è un Regolamento importante in quanto serve a delimitare e definire quelle aree che potranno poi essere sgravate o avere a disposizione la possibilità di uscire dal servizio pubblico e quindi essere sgravate ed utilizzare un privato per smaltire i propri rifiuti. Visto però l'argomento importante, ma sopratutto la scadenza, forse dovrebbe esserci un allungamento al 31 luglio, ma ancora non sappiamo se questo avverrà, abbiamo questa scadenza importante al 30 giugno e la Commissione ha deciso all'unanimità di portarlo all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale in modo che la discussione fosse quanto più approfondita possibile e prendere da tutti eventuali spunti ed informazioni su un argomento così importante. Tuttavia, visto che già c'è stata una prima spiegazione da parte del dr. Caraci, voglio approfittame..., in riferimento al Regolamento, il dr. Caraci ha letto un articolo..." le aziende che escono dal servizio per alcune tipologie di rifiuto, non pagheranno la parte variabile e smaltiranno il loro rifiuto con il privato...", lei ha detto che è per alcune tipologie di rifiuti..., io ho questo dubbio..., la mia domanda è questa..., c'è la possibilità di uscire solo per alcune tipologie di rifiuti o è necessario che comunque se io esco dal servizio pubblico devo uscire da tutti i rifiuti che produco. Eventualmente come calcoliamo..., a parte che..., cioè, io capisco il criterio, questa cosa che se non riusciamo a determinare qual è la parte dedicata alla produzione, a forfait il 50% viene tagliato. Mi piacerebbe che stasera ci sia una discussione nel merito anche per riuscire a capire come potere migliore questo Regolamento e se c'è la possibilità. Voglio sapere se è possibile fare modifiche su questo aspetto perché dire che le imprese hanno la possibilità di uscire..., l'argomento ha alzato un polverone e tantissime discussioni solamente sul termine produzione di rifiuti o avere rifiuti in magazzino. Sono termini differenti e l'uno esclude l'altro. Sono temi importanti..., è giusto che le imprese possano uscire dal mercato, però in quel caso spero ci sia un controllo per verificare come previsto dalla legge, ma chiaramente il PEF rimane, il costo del servizio rimane.... non vorrei che questo si traduca a consuntivo, come dicevamo l'altra sera, poi dobbiamo spalmare questa cifra che rimane sui cittadini, sulle utenze domestiche..., questo è il pericolo. Quindi bisogna fare bene i conti perché questo non avvenga. Dobbiamo dare seguito alla legge, bisogna fare i controlli ma bisogna delimitare le aree perché chiunque abbia un impresa decide di rivolgersi al privato.... dobbiamo calcolare qual è la parte di superficie che è dedicata alla produzione. (voce fuori microfono) io non ho detto che lei ha detto questo..., io mi riferivo a quello che ha detto sulla possibilità o meno di uscire su un rifiuto..., e queste sono mie considerazioni."

Il dr. Caraci Pietro: "Le possibilità che il D.L. 116 pone in campo, sono 2; la prima è normata all'art.7bis "riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico. Quindi qui stiamo parlando di imprese non domestiche che decidono e comunicano (voce fuori microfono) di conferire totalmente al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti Viene data lettura dell'art.7bis Quindi in questo caso stiamo parlando di un impresa che decide di uscire dal servizio pubblico al 100%



e deve dimostrare che questi rifiuti sono stati avviati al recupero al 100%. (voce fuori microfono); fino al 2020 i rifiuti prodotti dalle imprese erano rifiuti speciali, mentre ora sono diventati rifiuti urbani delle imprese. Quindi la prima possibilità è di una scelta dell'impresa di uscire al 100% dal servizio pubblico e di affidarsi al mercato con una dimostrazione consuntiva di averli avviati tutti al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero dei rifiuti stessi. Poi c'è la seconda possibilità che è normata dall'art.8 del nuovo Regolamento nel quale si dice che...

Viene data lettura dell'art.8 Quindi questa seconda ipotesi è che l'impresa resta nel servizio pubblico però decide per parte dei propri rifiuti, parzialmente, di affidarsi al mercato per un operazione del riciclo dei rifiuti. Per quanto riguarda il discorso dell'abbattimento del 50%..., fino all'anno scorso nel Regolamento siccome i rifiuti delle imprese erano rifiuti speciali ed ogni impresa era costretta a conferire ad aziende private, con propri costi, questi rifiuti..., c'era l'abbattimento delle superfici dove si producevano questi rifiuti; nel caso in cui era difficile misurare questi mq, si applicava una riduzione forfettaria dei mq del 50%. Però siccome leggo che nel novero dei rifiuti che sono rimasti con la nuova legge ci sono i rifiuti della produzione..., cioè quei mq. dove viene svolta l'attività, dove si producono gli scarti della produzione, quelli sono rifiuti speciali che il produttore deve conferire per conto proprio e a proprie spese..., e quei mq. non entrano in tassazione. Nel caso in cui è difficile determinare questi mq., si fa un abbattimento forfettario del 50%. Faccio un esempio..., mettiamo per esempio un falegname, è chiaro che il prodotto finito va nel novero dei rifiuti urbani, ma gli scarti della produzione sono rifiuti speciali. Di conseguenza quei mq dove si svolge la lavorazione saranno detassati."

Il vice Sindaco Leanza Antonio: Le domande pertinenti che ha fatto il Consigliere Saitta, sono quelle che si sono fatti molti Comuni e che l'Ifel ha chiesto al Ministero della transizione. Sul primo punto, questo discende dal fatto che non ci sono più rifiuti assimilabili e quindi permette che se uno vuole andare al mercato deve essere la totalità dei rifiuti che deve conferire..., questo per quanto riguarda la totalità. Per quanto riguarda la seconda domanda che hai fatto, pertinente, io leggo testualmente la risposta che ha dato il Ministero... Viene data lettura della risposta del Ministero. Io ad esempio questa mattina sono andato all'ufficio tributi ed ho visto le 4 richieste che sono arrivate il 31 maggio, di coloro che vogliono rivolgersi al mercato. Io ho visto che di queste, una in particolare, ha manifestato solo la volontà di andare fuori dal servizio comunale ma rispetto alle altre non ha presentato tutta quella griglia di natura dei rifiuti e dei quantitativi che ha prodotto nell'anno precedente..., per cui quella era una domanda non accoglibile proprio perché il Ministero della transizione ecologica ha fissato che loro devono in maniera specifica, nel manifestare la volontà di rivolgersi al mercato, di indicare, documentare, quelli che sono i rifiuti che hanno prodotto nell'anno precedente proprio perché questo qui impatta sulla parte variabile."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Longhitano Samanta

Il Consigliere Longhitano: "io volevo fare una domanda. Al di là delle risposte che dà il Ministero, che ovviamente le dà a livello generale, con riferimento al nostro Comune, vista e considerata la nostra situazione, le aziende..., un quadro della situazione a Bronte in relazione alle attività commerciali che abbiamo, a queste considerazioni che vengono fatte da Ministero..., lo abbiamo o presumiamo solo sulla base delle risposte del ministero e non sono state calate sul nostro territorio e sulle nostre aziende. Per capire..., perché io sento odore di lievitazione di TARI. Mi domandavo se era stata fatta una proiezione verosimile, come potrebbe andare realmente al Comune di Bronte."

Il dr. Caraci: "Io personalmente non ho guardato il discorso dell'Ifel. E' chiaro che noi siamo in presenza di un Regolamento che praticamente questa sera mi auguro che venga approvato. Il termine



per presentare la dichiarazione per quest'anno scade domani. Quindi la bollettazione del 2021 ricalcherà quella del 2020. sul discorso degli artigiani, a me pare di avere risposto abbondantemente..., ho detto che siccome..., lo sto leggendo dalla norma, non da quello che dice l'IFEL (voce fuori microfono) ritengo che non aumenteranno perché sono rimasti nel novero dei rifiuti speciali i rifiuti della produzione. Siccome il nostro sistema di tariffazione è a mq..., è chiaro che, ma questo è un mio punto di vista, per avere una risposta adeguata a questa normativa bisogna arrivare alla tariffazione puntuale. Per quanto riguarda gli artigiani, ritengo che la situazione non cambi niente."

Alle ore 21,31, entra in aula il Consigliere Saporito Valentina, esce il Consigliere Sanfilippo Vincenzo (Consiglieri presenti 12).

Il Presidente dà la parola al Consigliere Saitta Nunzio

Il Consigliere Saitta: "L'altro giorno in Commissione forse avevamo un po' di confusione...(voce fuori microfono) se stanno così le cose io non voto. Io sono convinto che questo è un Regolamento di portata storica e che gli effetti potranno essere determinanti..., ed è per questo che faccio le domande. Almeno un tentativo l'ho fatto di capire. Stabilire il 50% di riduzione per la parte dove si producono rifiuti urbani..., l'altra sera questo argomento non era stato toccato così..., avevamo detto che c'era il 50% anche per i carrozzieri..., li nomino ma non c'entra nulla, sono lavori artigianali e continuano a produrre rifiuti che se non sono previsti nel comma 2 dell'art...., non ricordo qual era, comunque rimangono ancora speciali e vanno smaltiti come hanno fatto fino ad adesso. Questo concetto non lo avevo così chiaro dopo la Commissione..., oggi approfondendo mi sono fatto un idea diversa e sopratutto che mi rincuora. C'è l'altro aspetto che la riduzione del 50% va a favore di quelle imprese per la parte che è costituita non prevalentemente per la produzione. Le dichiarazioni vanno bene, il vice Sindaco faceva notare che le dichiarazioni complete vanno bene, ma poi anche ci vuole una verifica, un controllo. In passato c'erano state domande per la riduzione del 50%? (voce fuori microfono)."

Il dr. Caraci: "Nel passato c'è stato..., essendo che la tariffa (p.i.) a mq, praticamente per le utenze non domestiche dove svolgono l'attività..., cioè quella parte non veniva inserita nel computo dei mq.; nell'ipotesi in cui era difficile determinare con esattezza i mq da scontare, si faceva un abbattimento forfettario dei mq del 50%..."

Il Consigliere Saitta: "I formulari quando si controllavano per verificare che il rifiuto speciale era stato dato alla ditta privata? Chi li controlla? (voce fuori microfono) va bene..., io volevo sapere qual era l'iter negli anni passati e come sarà nel futuro..."

Il dr. Caraci: "Non lo so..., manderemo delle PEC a tutte le utenze non domestiche per la verifica dei mq..."

Il Consigliere Saitta: "Si..., io dico..., usufruisco di una detrazione? Ho fatto una dichiarazione? Sicuramente la dichiarazione non è mendace e quindi è giusto che io faccia un controllo anche per sapere quanti rifiuti produce. Veniamo al punto delle agevolazioni. Segretario..., l'art.11, lei si arrabbia quando io..., è evidente ormai a tutti che l'anno scorso abbiamo sbagliato nella produzione di quell'articolo, cioè, potevamo utilizzare ancora di più le 53 mila euro (voce fuori microfono) lei ha scoperto..., io lo avevo già scoperto. Oggi abbiamo scoperto che Catania ha fatto di nuovo la delibera di 13 milioni di euro. Ora, stiamo approvando il Regolamento..., in questo Regolamento è stata prevista almeno una cifra (p.i.) dal fondo perequativo per il 2021? È necessario metterlo nel Regolamento? Perché lo scorso anno l'avete fatto nel Regolamento..., anche perché la compilazione della scheda va allegata alla delibera approvata..., da inviare all'Assessorato (voce fuori microfono) lo scorso anno è



stato fatto un emendamento al Regolamento, dove è stato prevista la riduzione del 10% per le utenze non domestiche (voce fuori microfono)"

Il dr. Caraci: "Nel Regolamento vanno normate quelle riduzioni che non derivano da fondi statali, comunitari o regionali..., perché lo scorso anno il fondo a cui lei fa riferimento è stato trattato in sede di determinazione delle tariffe..., era nella delibera delle tariffe che era sganciata dal Piano finanziario perché il legislatore lo scorso anno ha consentito di approvare le tariffe indipendentemente dall'approvazione del pef. Nel Regolamento vanno disciplinate le altre agevolazioni. Queste a cui lei fa riferimento non possono essere inserite nel PEF. Noi nella delibera delle tariffe abbiamo inserito le riduzioni delle utenze non domestiche finanziate per 107 mila 660..., finanziate dal DL 73 del 2020."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Liuzzo Chetti

Il Consigliere Liuzzo: "Grazie al nostro Presidente di Commissione che ha riportato ed esternato tutti i dubbi che avevamo in Commissione. Lui è riuscito a chiarirsi qualche idea..., ma io, sarà un mio limite, ho tantissima confusione su questo Regolamento che andrà ad impattare notevolmente sulle tariffe future. Devo dire con onestà che ho una confusione immensa ed avrei gradito avere più tempo per lavorarci, potere fare qualche Commissione in più perché abbiamo fatto solo una Commissione. Sono molto confusa, anche per mancanza nostra perché purtroppo quando ci sono le Commissioni e ti arrivano i documenti..., il giorno prima, fai Commissione e poi devi correre in Consiglio Comunale..., purtroppo non c'è il tempo di analizzare i documenti. Quindi, l'ideale sarebbe stato potere avere una proiezione di come impatterà sulle tariffe future l'applicazione di questo Regolamento..., proprio per potere decidere di apportare qualche modifica. Queste condizioni non ci sono e quindi decideremo il da farsi per la votazione. Però io devo essere onesta..., so bene che si arriva sempre correndo alle scadenze, ma in questo caso siccome le modifiche sono notevoli, sostanziali ed importantissime, avremmo avuto bisogno di molto più tempo."

Il vice Sindaco: "E' il recepimento di una direttiva europea..., non è emendabile, e c'è un decreto legislativo. Per quanto riguarda l'impatto futuro, io ho cercato di dare un contributo a quelle che sono state anche le mutazioni che ha fatto il Ministero della transizione ecologica..., quindi il discorso della quota fissa..., anche della quota variabile..., per quanto riguarda gli uffici, le mense..., quindi l'impatto dovrebbe essere molto ridimensionato. Però è chiaro che c'è una variabile che oggi non possiamo noi determinare e che è quella di quante domande arrivano..., oggi ne sono arrivate 4, di cui 2 secondo me sono incomplete ma verranno valutate dai tecnici. Al 30 giugno 2021, quindi per il 2022, ne possono arrivare 1-2-3-100..., non lo possiamo sapere. C'è una parte che è indipendente, ma sicuramente, ahimè, non si possono apportare modifiche perché è il recepimento di una direttiva europea, che si deve estendere a tutti gli stati europei, uniformare il concetto di rifiuto, ed è un decreto legislativo."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione Carlo

Il Consigliere Castiglione Carlo: "Ringrazio il dirigente, il vice Sindaco ed anche il Presidente di Commissione perché insieme hanno esternato tra i diversi punti che sono fondamentali..., perché il Consiglio Comunale deve recepire i lavori anche della Commissione a cui spesso non si fa parte..., perché 3 si 16 o 5 al massimo fanno parte della Commissione. Detto questo, io mi vorrei soffermare circa l'analisi, che secondo me sarebbe importante, e però vorrei chiarire un passaggio perché probabilmente non l'ho capito io, però è giusto che lo cristallizziamo..., atteso che dopo i passaggi che ha fatto il Consigliere Saitta, ed il Capo Area, non ho dubbi..., sulla proiezione dei dati; a me sembra di avere capito, dr. Caraci, che oggi noi calcoliamo a mq..., fare oggi una proiezione, non per cattiva volontà, non per mala gestio, non per i mal di pancia del capo area o della politica..., è impossibile



perché oggi noi applichiamo, per i prossimi 365 giorni, per la prima volta la possibilità di fare l'analisi. In realtà la capienza sarà solo tra 365 giorni, quando per la prima volta avremo aderito a questo sistema. Quindi la proiezione, che secondo me è importante, perché l'analisi dei dati è fondamentale, questo che sia chiaro..., io concordo con chiunque di maggioranza o di opposizione si sia già espresso, però io non credo che dipenda dalla cattiva volontà del capo area, o del vice Sindaco o della Commissione fare oggi un analisi su una cosa impossibile da fare perché si calcola in maniera differente. Quindi, è giusto che si sappia che oggi la proiezione non è possibile conoscerla perché in soldoni non si può conoscere. Il dato va analizzato quando esiste un dato in bilancio. Oggi il dato in bilancio viene calcolato in maniera diversa..., ex TARSU al mq..., oggi dare un numero sarebbe controproducente..., capo area. Se lei oggi si inventasse un numero, quello sì sarebbe avere delle responsabilità in futuro. L'analisi del dato va fatta tra 365 giorni, quando noi fra un anno avremo il dato finalmente calcolato su una rilevazione esatta.

Il vice Sindaco Leanza Antonio: "Una proiezione a due anni si può fare..., per il 2021 non cambia niente. Per il 2022 è legata solo a queste 4 richieste. (voce fuori microfono) Ripeto, il paracadute c'è perché come ha chiarito il Ministero della transizione ecologica, la parte fissa comunque la pagano. Ora si sta andando verso la tariffazione puntuale..., noi siamo ancora a mq, però almeno per quanto riguarda i costi, lo vedremo nel punto successivo sul PEF, c'è comunque una ripartizione tra costi fissi e costi variabili..., già è da due anni. Quindi, 2021 non cambia nulla, 2022 cambia solo per 4 utenze..., forse anche meno, 3..., perché secondo me la documentazione che hanno fornito è carente. Per il 2023 dipende dalle richieste che arriveranno al 30 giugno 2023. (voce fuori microfono)."

Il dr. Caraci Pietro: "In questo momento con l'applicazione della tariffa a mq, ex TARSU..., io praticamente mi sono basato..., siamo in presenza di un PEF validato dalla SRR che ci dà delle indicazioni puntuali sia per quanto riguarda la spesa che per quanto riguarda le entrate. Sulla base di queste abbiamo costruito il piano tariffario 2021 che anche grazie a questo contributo statale di (p.i.) porta ad una diminuzione delle tariffe rispetto al 2020 per le utenze non domestiche. Dopo un anno di attività, quando si avranno i dati dell'applicazione concreta di questa nuova disciplina..., anche la SRR ci dirà quali sono i correttivi che dobbiamo apportare..., ma fra 1 anno. Qui stiamo praticamente ponendo le basi per una riforma strutturale di ampia portata. Io in questo momento posso dire che dal punto di vista tariffario non ci saranno aumenti, ma ci sarà qualche diminuzione. Poi gli effetti concreti di questa manovra li valuteremo di volta in volta, cioè capiremo caso per caso, e lo vediamo il prossimo anno sui dati consuntivi cosa riusciamo a costruire. Se sarà possibile, come io mi auguro, arrivare ad una tariffazione puntuale, che si smetta con i mq...; l'Unione europea, l'Arera, vuole la tariffazione puntuale. Ma per mettere in campo la tariffazione puntuale ci vogliono dei meccanismi che comportano un investimento di 80-100 mila euro. Io sarei il primo ad essere felice. (voce fuori microfono) Ci sono delle aziende specializzate che si occupano di questo..., in questo momento possiamo dire questo. Fra 1 anno avremo i risultati di questa nuova disciplina e saremo presenti a confrontarci su questi risultati."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Longhitano Samanta

Il Consigliere Longhitano: "faccio un interventi ed in qualche modo dirò qualcosa sul prossimo punto..., in maniera veloce, così non vi faccio perdere tempo. Mi è piaciuta l'espressione che ha usato il dr. Caraci, cioè Regolamento di portata storica..., ma proprio perché si tratta di un Regolamento di portata storica, io oggi dico ai miei colleghi, alla città, al Presidente e ai funzionari che sono presenti, che io non sono stata messa nelle condizioni, io come credo nessuno, di espletare correttamente le proprie funzioni di Consigliere comunale. Uno perché siamo stati convocati con 24 ore di anticipo,



mentre quantomeno una mezza Commissione su questo Regolamento di portata storica, perché è vero che si tratta di un Regolamento di portata storica, è stata fatta mezza Commissione..., per fare un paragone, abbiamo fatto 8 incontri per parlare dell'ispettore ambientale e mezza Commissione su un Regolamento di portata storica..., zero Commissioni sul piano TARI. Arrivano i documenti 24 ore prima e sfido chiunque a dirmi che ha approfondito i coefficienti, la valorizzazione del coefficiente di sarin piuttosto che il coefficiente di gradualità..., quindi è venuto oggi qui consapevolmente a votare questi punti. Se lo avete fatto, io vi faccio i complimenti. Io onestamente non ci sono riuscita... uno perché lavoro, come tutti, ho una vita personale e professionale, e non sono stata messa nelle condizioni di approfondire degli atti che non sono né banali e nemmeno marginali, ma hanno un impatto importantissimo sulla cittadinanza, sull'intera collettività. Io una relazione della SRR non l'avevo mai vista, come credo anche voi. Quindi per me è veramente assurdo venire convocati 24 ore prima, senza nemmeno consultare le Commissioni, senza darci la possibilità di approfondire questi atti e dire sì in maniera consapevole. Io non sono nelle condizioni di dire se è una cosa positiva o negativa..., il Regolamento di sicuro non mi convince perché, ripeto, io non avuto tempo e modo di poterlo approfondire. Io vorrei fare tante domande che in questo luogo è inopportuno fare e motivo per cui sarebbe stato opportuno fare più Commissioni. Dovevamo essere resi consapevoli di quello che si va a votare e dell'impatto che questo può avere perché questo sicuramente non è un Regolamento di passaggio. Io credo che ogni Consigliere comunale debba motivare il proprio assenso o dissenso alle delibere..., io oggi non sono nelle condizioni di fare questo. Avrei voluto partecipare in modo più consapevole, mi scuso se non sono riuscita nell'arco di 24 ore ad approfondire degli atti così importanti, innovativi e di portata storica. Motivo per cui..., ho ascoltato tutti, ma in segno di protesta io abbandono l'aula perché per me è un atteggiamento tracotante convocarci 24 ore prima per votare un Regolamento di portata storica ed il Piano Tari che, ribadisco, è importante per l'intera collettività. Ogni singolo cittadino è toccato dai punti che noi oggi siamo chiamati a votare. Io non sono un soldatino che risponde alle chiamate, né tanto meno tiene il numero legale laddove forse nemmeno chi poi voterà questo atto ne è così tanto convinto. Io non posso prendere una posizione, né positiva, né negativa..., né di astensione, perché anche l'astensione è una posizione..., motivo per cui spero di avere motivato abbastanza l'abbandono da parte mia dall'Aula. Io voglio fare il Consigliere comunale e lo voglio fare in maniera consapevole."

Alle ore 21, 55 il Consigliere Longhitano Samanta abbandona l'aula (Consiglieri presenti 11)

Il Presidente: "Io vorrei precisare ai colleghi Consiglieri che quest'Atto Deliberativo è arrivato alla Presidenza del Consiglio il lunedì mattina..., e siccome andava fatto entro il 30 giugno, Segretario Comunale mi corregga, ho dovuto convocare il Consiglio Comunale di urgenza. Non è colpa dell'ufficio di Presidenza."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione Cristina.

Il Consigliere Castiglione Cristina: "Presidente, io devo dissentire da quanto da lei affermato. Noi abbiamo nelle mani delle proposte..., la proposta n.37 con un protocollo del 17 giugno 2021, la proposta n.38 con un protocollo del 21 giugno 2021..., e poi per quanto riguarda l'altro punto all'Ordine del Giorno, quello relativo alla SRR, vediamo che i documenti e le razioni sono pervenute al Comune di Bronte addirittura il 31 maggio 2021. voi sapete che i Consiglieri di opposizione, così come quelli di maggioranza, ma io parlo a nome di quelli di opposizione, hanno l'abitudine di studiarsi le carte. Ebbene, riprendo quello che è stato detto dalla Consigliera Longhitano, noi avendo ricevuto tutta questa documentazione solamente ieri, così come la convocazione del Consiglio Comunale solamente



ieri, non siamo nelle condizioni di poter valutare quello che stiamo votando. Siccome noi abbiamo il dovere di svolgere il nostro incarico in maniera consapevole, è per questo motivo che anche a nome del gruppo del PD, in forma di protesta dobbiamo abbandonare l'aula, non perché sia un capriccio, ma perché volevamo essere messi nelle condizioni, così come facciamo sempre, di studiarci le carte, conoscere bene l'argomento e potere dare il nostro contributo. Tanto è vero che molti Consiglieri di opposizione oggi sono assenti proprio perché la convocazione fatta solamente ieri, in tarda mattinata, non ci ha consentito di potere svolgere appieno il nostro ruolo."

Alle ore 21,56, i Consiglieri Castiglione Cristina e Liuzzo Chetti abbandonano l'aula (Consiglieri presenti 9)

Il Presidente dà la parola al Segretario Comunale, dr. Bartorilla Giuseppe

Il Segretario Generale:"Non entro nel merito delle osservazioni..., ovi i tempi sono purtroppo molto stretti, la scadenza del 30 giugno è assolutamente perentoria. Sentivo dire di una proroga, però che io sappia non è stata ancora formalizzata nella legge di conversione del decreto legge che ha disposto ad aprile la proroga al 30 giugno. Tra l'altro Bronte sconta un fatto positivo per certi aspetti perché Bronte è un Comune virtuoso ed i termini per l'approvazione del bilancio erano previsti al 31 maggio proprio perché Bronte negli anni non ha fatto ricorso all'anticipo di liquidità. Per cui il termine del 30 giugno per Bronte rappresenta un termine perentorio. Per gli altri Comuni invece, faccio l'esempio del Comune di Taormina che invece negli anni ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità, il termine è del 31 luglio..., quindi automaticamente la tariffa TARI può essere approvata entro il 31 luglio. Ovviamente i tempi sono stati strettissimi ed anche io ho avuto difficoltà a leggere il PEF. Come ha detto bene qualche Consigliere ed anche il dr. Caraci, il prossimo anno sapremo quali saranno gli effetti concreti."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Saitta Nunzio.

Il Consigliere Saitta: "Solo per chiarire che la proposta di delibera è arrivata il 22 giugno all'ufficio di Presidenza, giorno stesso (voce fuori microfono) il Regolamento della TARI è arrivato il 22 giugno, giorno 22 è stato fissato infatti la data della Commissione che è stata fatta il 24..., quindi quell'argomento è stato, non sviscerato perché non c'erano i tempi..., nel senso che ritenevamo opportuno, dopo avere dato una lettura in Commissione, trattarlo in Consiglio Comunale. Però, quando è arrivato..., lo stesso giorno abbiamo avuto modo di trasmetterlo ai Consiglieri comunali nelle Commissioni. Relativamente al PEF, dati i tempi contingentati riteniamo che sia opportuno farlo adesso..., che sia stato giusto convocare il Consiglio Comunale in seduta urgente perché sono adempimenti da fare entro il 30 giugno..., e quindi evitare di non pagare i rifiuti all'azienda che fa il servizio. A noi importa tenere pulito il paese e quindi evitiamo di fare strumentalizzazioni politiche su questi punti e ci prendiamo le nostre responsabilità."

Il Presidente: "Ci sono dichiarazioni di voto?"

Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione Carlo.

Il Consigliere Castiglione Carlo: "Io vorrei ringraziare i presenti che oggi sono qua con responsabilità a sobbarcarsi di avere studiato in queste 24 ore..., voglio ringraziare il Presidente di Commissione che perentoriamente ha convocato la Commissione ed ha dato la possibilità di sviscerare l'analisi. Voglio ringraziare anche chi dell'opposizione è rimasto perché capisce che oggi c'è un problema serio, ossia quello di cambiare pagina, ma non perché Bronte ha deciso che deve cambiare pagina, ma perché c'è

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 29-06-2021



una direttiva europea ed un decreto legge che ci impongono di cambiare la tariffazione. Quindi, grazie a chi si è prodigato affinché noi oggi potessimo essere in Consiglio Comunale. noi voteremo favorevole e ci auguriamo che questo anno di transizione..., voglio rasserenare i cittadini dicendo che non ci saranno aumenti, ma anzi qualche diminuzione, possa portare ad un analisi ed il prossimo anno dire alla città che grazie a noi Consiglieri comunali che sono rimasti, che hanno scelto di restare, perché in 24 ore abbiamo studiato..., perché sa Presidente quante volte ci sono arrivati i documenti 24 ore prima? Sa quanti bilanci abbiamo approvato in 24 ore prima..., lei non ha nemmeno idea, non TARI ma bilanci. Allora, grazie per avere convocato nei tempi.

Il Presidente: "Procediamo alla votazione"

Consiglieri comunali presenti in aula n.9: Catania Aldo, Castiglione Massimo, Saporito Valentina, Calamucci Salvatore, Castiglione Nunzio, Castiglione Carlo, Luca Giancarlo, Cuzzumbo Thomas, Saitta Nunzio, assenti 7 (Calanna Graziano, Castiglione Cristina, Longhitano Samanta, Liuzzo Chetti, Sanfilippo Vincenzo, De Luca Maria, Ruffino Giuseppe).

Il Presidente pone in votazione l'allegata proposta di deliberazione consiliare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione consiliare relativa al presente punto all' o.d.g.,

Con n. 8 Voti Favorevoli (Catania Aldo, Castiglione Massimo, Saporito Valentina, Castiglione Nunzio, Castiglione Carlo, Luca Giancarlo, Cuzzumbo Thomas, Saitta Nunzio)

n.0Contrari

n. 1 Astenuto (Calamucci Salvatore)

resi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione consiliare, relativa al presente punto all' O.d.G.,



Ufficio:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 17-06-2021

Oggetto:	Approvazione regolamen	to per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Data	7-06-221	Il Capo Area Proponente
Data		Il Responsabile del procedimento



- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere : Favorevole

Data: 17-06-2021

ONTE: MEDIO PIO

Il Responsabile dell'Area

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere : Favorevole

Data: 17-06-2021

ONTE: VIII

Il Responsabile dell'Area
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO



Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 2/07/2020 era stato approvato il regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti;

Rilevato che il Parlamento Italiano, con l'art. 16 della Legge n. 117/2019 ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, di modifica alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ed alla direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Che tra i criteri direttivi della legge vi è il compito di :

- riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli artt. 184, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852;
- modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

Che in attuazione della delega, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 116/2020, decreto che ha introdotto in materia di rifiuti rilevanti modifiche che avranno un impatto rilevante sia sui servizi e sia sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti (TARI e tariffa corrispettiva). In particolare il decreto ha:

- 1. modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2. soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- 3. introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi del gestore pubblico;
- 4. introdotto uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del nuovo regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020;



Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; Visto il D.lgs n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs n. 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da nº 41 articoli e nº 1 allegato, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021;
 - 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 - 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il Capo della VIII Area Entrate, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di BRONTE

Provincia di Catania

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

	pprovato con delibera del siglio Comunale
n	del

	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE
Art. 1	Presupposto
Art. 2	Definizione di rifiuto
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 5	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie
Art. 7-bis	Riduzioni per le utenze non domestiche in cuso di uscita dal servizio pubblico
Art. 8	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 9	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali
Art. 11	Copertura dei costi del servizio rifiuti di gestione dei rifiuti
Art. 12	Piano economico finanziario
Art. 13	Articolazione delle tarisse del tributo
Art. 14	Tarisfa per le utenze domestiche
Art. 15	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 16	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 17	Obbligazione tributaria
Art. 18	Mancato svolgimento del servizio
Art. 19	Zone non servite
Art. 20	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 21	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 22	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 23	Altre agevolazioni
Art. 24	Cumulo di riduzioni
Art. 25	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni
Art. 26	Tributo giornaliero
Art. 27	Tributo provinciale
Art. 28	Riscossione
Art. 29	Dichiarazione TARI
Art. 30	Rimborsi e compensazione
Art. 31	Funzionario responsabile
Art. 32	Verifiche ed accertamenti
Art. 33	Sanzioni ed interessi
Art. 34	Importi minimi
Art. 35	Accertamento con adesione
Art. 36	Riscossione coattiva
Art. 37	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 38	Potenziamento attività di controllo
Art. 39	Trattamento dei dati personali
Art. 40	Norme finali e di rinvio
Art. 41	Entrata in vigore

ART. 1 PRESUPPOSTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 5. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (c.d. codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 183 comma 1 b-ter) << rifiuti arbani>>

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili:
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
 - 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.)) ((137))
- ((b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;))

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, nonchè per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- 3. Sono altresì assoggettate alla TARI, nell'ambito delle strutture sanitarie:
- gli uffici:
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra:
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne:
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
- a) sale operatorie;
- b) stanze di medicazione e ambulatori medici;
- c)laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

2.Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa, e/o altre forme che garantiscano i principi fissati dall'art. 6 della Legge n. 212/2000.

3.Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
 - Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 50%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani.
- 2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o

- merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuale di abbattimento forfettaria di cui al precedente comma 1. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
 - Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
- 4. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione entro il termine del 30/06. Altresì il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune e in ogni caso di variazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
 - In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 3.La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio

dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1º gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4.Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

- 1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
- 2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
- 4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
- 5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
- 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1.Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato I al presente regolamento.
- 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, determinato sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario e dedotte le componenti stabilite dall'art. 1, comma 4, della determinazione ARERA n. 2/2020, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- 3. În ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 4. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851. Il medesimo provvedimento stabilisce altresì la ripartizione dei costi del

servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, sempre nel rispetto del sopra richiamato principio.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

ART.15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati in base alle diverse categorie o sottocategorie omogenee di attività, come definite dall'allegato 1) di cui al precedente comma 1 dell'art. 13 del presente regolamento.

ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

ART.18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.

ART. 19 ZONE NON SERVITE

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
- 2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- 3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dalla data di istituzione del servizio di raccolta.

ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :
- a. abitazioni con unico occupante: 30%;
- b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
- d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.
- e. Ai sensi dell'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020, n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 21 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147
- 2. Per l'applicazione di tali incentivi si rinvia ai contenuti dell'art. 19 del vigente Regolamento Comunale del C.R.R., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/10/2019.
- 3. Per quanto concerne il beneficio spettante all'utente che aderisce al compostaggio domestico di cui all'art. 9 del regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Domestico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17/10/2019, può usufruire di uno sgravio della tariffa totale del tributo pari ad XX %;
- 4. Per quanto concerne il beneficio spettante alle utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità domestico di cui al regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Comunità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/10/2019, può usufruire di uno sgravio della tariffa totale del tributo pari ad XX %;
- 5. Per quanto concerne il beneficio spettante alle utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di Prossimità domestico di cui al regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Prossimità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/10/2019, può usufruire di uno sgravio della tariffa totale del tributo pari ad XX %;
- 6. Il finanziamento delle agevolazioni/riduzioni di cui al presente articolo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- 1. La riduzione tariffaria (o l'esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 ALTRE AGEVOLAZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
- a. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap gravi, ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e s.m.i., fino a un massimo del 50% della tariffa.
- b. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap, ex art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 e s.m.i. ed ISEE non superiore ad euro 8.265,00, fino ad un massimo del 50% della tariffa.
- 2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dal verificarsi del presupposto che da diritto alla riduzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
- 3. Le riduzioni, di cui alle lettere a) e b), del comma 1 del presente articolo, potranno essere applicate di anno in anno in sede di approvazione del P.E.F. e degli strumenti di programmazione.
- 4. Il costo delle riduzioni/esenzioni deve essere finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI

I. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 25 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

a.1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 22 resta a carico degli altri

contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo30/12/1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
- 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 28 RISCOSSIONE

- La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 9 del presente regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto.
- 4. La Giunta Comunale può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con deliberazione da pubblicare, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

9.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.

- 2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzioni dall'applicazione del tributo, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) indirizzo PEC ove disponibile;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
- 8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;
- b) indirizzo PEC;
- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
- 9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
- 10. Le dichiarazioni possono essere presentate mediante:
- a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1.Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. I della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nell'art. 34 presente regolamento.
- 5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione delle somme a credito, non dovute e versate, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o tramite le modalità previste nel presente regolamento.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
- 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 700, della L. 27/12/2013, n. 147, si prevede la seguente circostanza attenuante della sanzione, ad integrazione della disciplina del ravvedimento operoso:
- 4.1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza ad un quinto, se le omissioni o gli errori vengono regolarizzati entro i termini di decadenza dell'attività accertativa ai fini T.A.R.I., prevista dalle vigenti norme statali e regolamentari.
- 5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1.Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. Ai sensi dell'art. 50, della L. 27/12/1997, n. 449, alla T.A.R.I. si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
- 2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

ART. 36 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. La riscossione coattiva, effettuata sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., è eseguita dal Comune in forma diretta oppure affidata:
- a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
- b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

- 1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento cui al precedente art. 32, il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali.
- 2. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo dilazionato/rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite dal precedente art. 36.
- 3. Sulle somme il cui pagamento è differito sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del presente regolamento.
- 4. In casi eccezionali e documentati, è possibile estendere il beneficio di cui ai commi precedenti ai pagamenti ordinari del tributo.

ART. 38 POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, si dispone che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti della T.A.R.I., nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal Conto Consuntivo approvato, nella misura del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
- 2. Il 20% della quota annuale è destinato all'acquisizione del materiale informatico, delle attrezzature, per la formazione dei dipendenti degli uffici tributari, per i collegamenti con i sistemi informativi, le banche dati di altri Enti.
- 3. L'80% della quota annuale è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti al personale comunale impegnato nell'attività di recupero dell'elusione od evasione della TARI su progetto elaborato dal funzionario responsabile ed approvato dalla Giunta Comunale in base ai criteri generali preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali.

ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 40 NORME FINALI E DI RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 41 ENTRATA IN VIGORE

The Market Control of the Control

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. lpermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



N. 01 DEL:18/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bronte,

Vista ed esaminata

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17/06/2021 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) "pervenuta per pec il 17/06/2021.

Premesso

- > che l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- > che con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- > che l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Dato atto

che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1º gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per



l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento;

➢ che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Dato atto

che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Premesso

che il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, era stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 2/07/2020;

Dato atto

che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:



- > sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- > sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto, altresi,

che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020 e che, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Considerato

La necessità di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti Tari, composto da n. 41 articoli e n. 1 allegato, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate tenuto conto delle principali novità che interessano il regolamento TARI di seguito riepilogate:

- ➤ Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, 1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- > Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- ➤ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree



in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifluti urbani;

- Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;
- ➢ Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Evidenziato

che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto

che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 12 L. R. 30/2020 in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dell'area dott. Caraci Pietro in data 17/06/2021;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 12 L. R. 30/2020 in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile dell'area dott. Lupo Nunzio Maria Antonio in data 17/06/2021;

Visti

l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n,118,
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- lo Statuto Comunale.

CONCLUSIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Grasso Angela -

Presidente

Firmato digitalmente da: Vincenzo Puzzangara Motivo: Dott. Vincenzo Puzzangara Data: 18/06/2021 17:41:59

Firmato digitalmente da GRASSO ANGELA C: IT

Dott. Vincenzo Puzzangara

Componente

Dott. Alfio Russo

Componente

Firmato digitalmente da:Alflo Russo Ruelo:Dottore Commercialista Organizzazione:ODCEC CATANIA/04549120873 Data:18/06/2021 15:20:55



Verbale n. 05 del 18/06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 9,00 Collegio dei Revisori dei Conti in videoconferenza, avendo ricevuto per pec in data 17/06/2021 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17/06/2021 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- ✓ il Collegio, dopo avere esaminato la documentazione amministrativa, rilascia il relativo parere di competenza n. 1 del 18/06/2021 che viene inviato al protocollo generale dell'Ente.
- ✓ Null'altro essendovi a delibera, la seduta è terminata alle ore 13,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da GRASSO ANGELA

Rag. Grasso Angela

Presidente

Dott. Vincenzo Puzzangara Componente

Firmato digitalmente da: Vincenzo Puzzangara Motivo: Dott. Vincenzo Puzzangara Data: 18/06/2021 17:44:13

Dott. Alfio Russo

Componente

Firmato digitalmente da:Alfio Russo Ruolo:Dottore Commercialista Organizzazione:ODCEC CATANIA/04549120873 Data:18/06/2021 18:09:02



COMUNE DI DRONTE
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscripta.
IL PRESIDENTE LA SEGRETARIO GENERALE CATANIA ALDO CATANIA CATA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. REG. PUBBLICAZIONE Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2021 al 13-08-206 senza opposizioni o reclami.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL CAPO DELLA II AREA AFFARI GENERALI
Bronte lì,
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il \(\infty = \infty \xi - \infty = \infty \xi \) Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. 44/91)
Bronte li,
II SEGRETARIO GENERALE
Dott.
Dott.